



# **REGIONE CALABRIA**

## **REGOLAMENTO REGIONALE**

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AI SENSI DELLA L.R. N. 7 DEL 2.5.2001, ART. 9, COMMA 28.

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 13 febbraio 2007

Si assegna il numero 1 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2007

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Calabria n. 4 del 1/03/2007


IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Antonio Cantafora



LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
emana

Il seguente regolamento:



## Art. 1

1. Il presente regolamento determina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità organizzata, in attuazione del disposto della legge regionale 2/5/2001 n. 7, art. 9, comma 28.

## Art. 2

1. La Regione concede, direttamente o tramite la Fondazione Calabria Etica\_, i contributi previsti dalla legge regionale 2/5/2001 n. 7, art. 9, comma 28, ai soggetti residenti nella Regione Calabria e ai loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità organizzata.

## Art. 3

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo precedente, in connessione di reati contro la persona o che abbiano comunque arrecato danni alla persona, un contributo *una tantum*, per le seguenti finalità:

a) in caso di decesso della persona vittima dell'atto criminoso:

- contributo alle spese di sostentamento del nucleo familiare del soggetto deceduto, composto da figli, coniuge o persona stabilmente convivente;

- contributo ai figli della persona deceduta, per le spese di studio in Italia e all'estero, fino al compimento del 26° anno di età per corsi universitari e fino al 32° anno per specializzazioni *post lauream*.

b) in caso di danno alla salute, indennizzo al soggetto danneggiato, che abbia riportato una inabilità permanente in dipendenza di attentato commesso ai suoi danni.

2. Le tipologie di contributo di cui alla lettera a) non sono tra loro cumulabili.

3. Non potranno essere concessi contributi a soggetti che si siano resi concorrenti nel reato da cui hanno ricevuto il danno o che ne siano stati favoreggiatori o istigatori, che siano stati oggetto di condanna per reati connessi all'attività di associazioni criminali o che siano sottoposti a procedimento penale per tali reati, o che siano stati destinatari di misura di prevenzione o di sicurezza per gli stessi reati.

## Art. 4

1. Possono essere, altresì, concessi contributi per danni a cose ai titolari di attività imprenditoriale con sede nel territorio della Regione Calabria, che abbiano subito l'interruzione, sospensione o compromissione dell'attività imprenditoriale o danni a beni mobili e/o immobili facenti parte del compendio aziendale o comunque utilizzati

nell'esercizio dell'impresa o a beni mobili o immobili pertinenti alla privata dimora del titolare dell'impresa.

2. Il contributo per danni subiti dalla dimora privata è esteso, altresì, a tutti i soggetti, anche non imprenditori, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, siano vittime di azioni della criminalità organizzata commesse nel territorio della Regione Calabria.

3. La Regione concede ai soggetti di cui ai commi precedenti, un contributo consistente nell'erogazione *una tantum* di una somma non superiore al 60% del danno subito, per l'acquisto, la locazione, l'utilizzazione o riparazione di beni danneggiati, finalizzati all'attività d'impresa o per la ricostituzione dei beni facenti parte della dimora privata.

#### Art. 5

1. Ai fini della concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento, la Regione o la Fondazione Calabria Etica procedono alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico, eventualmente ripartito per categorie di beneficiari, con la previsione di un termine per la presentazione delle istanze non inferiore a 30 giorni e la quantificazione del limite massimo del contributo *una tantum*.

2. Per la definizione dei criteri di concessione potrà essere chiesto parere e supporto alla Consulta regionale antimafia.

3. Nella concessione dei benefici potrà tenersi conto della natura e dell'entità del danno e, se del caso, dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie.

4. Le istanze presentate ai fini delle concessioni dei benefici regionali dovranno essere corredate da apposita documentazione, proveniente dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competenti, attestante il nesso di casualità tra l'evento lesivo e l'azione riconducibile alla criminalità organizzata.

#### Art. 6

1. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze e comunque, in caso di cumulo, i contributi concessi per danno derivante da uno stesso evento non possono superare il 60% del danno quantificato.

2. I richiedenti i benefici previsti dal presente regolamento devono nell'istanza dichiarare se hanno richiesto ed ottenuto provvidenze per lo stesso evento da altra pubblica amministrazione e la tipologia di contributo ottenuto.

3. Dai contributi erogati secondo le finalità e modalità indicate nel presente regolamento, sono comunque detratti gli eventuali indennizzi corrisposti da parte di compagnie assicurative per le medesime causali, nonché le somme eventualmente riscosse a titolo di risarcimento del danno.

#### Art. 7

1. Il regolamento regionale 11 gennaio 2002, n. 1 è abrogato.

## Art.8

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 FEB. 2007



LOIERO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Loiero".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Colfano".



## LA GIUNTA REGIONALE

### **PREMESSO:**

1. che con L.R. n. 7 del 2001, art 9 commi 28 e 29, la Giunta Regionale è stata autorizzata a concedere contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, secondo criteri da individuare in un apposito regolamento da approvarsi con delibera della Giunta Regionale;
2. che con delibera della Giunta Regionale n. 1163 del 27 dicembre 2001 è stato approvato il suddetto regolamento;
3. che in seguito all'approvazione di detta deliberazione è stato emanato il Regolamento n. 1 del 11.01.2002 avente ad oggetto: "Regolamento per l'attribuzione dei contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata";

**TENUTO CONTO** che le finalità di detto regolamento sono quelle da un lato di dare risposta alle vittime della criminalità offrendo loro un sostegno economico per i danni patiti, dall'altro di creare precipuamente un legame di reciproca fiducia tra le istituzioni, la collettività, il mondo sociale, produttivo e istituzionale calabrese al fine di assicurare e sostenere lo sviluppo economico anche in situazioni di criticità;

**RAVVISATA** l'opportunità di approvare un nuovo regolamento al fine di renderlo più rispondente alle esigenze e finalità sopra indicate, abrogando il Regolamento n. 1 del 11.01.2002, ed approvando un nuovo regolamento, in modo da favorire il più ampio accesso ai benefici da parte delle vittime della criminalità organizzata;

**Su conforme proposta** dell'Assessore alle Attività produttive d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente competente,

**A voti unanimi,**


### **DELIBERA**

- **Di approvare** il nuovo "Regolamento per l'attribuzione dei contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata" allegato al presente


provvedimento di cui costituisce parte integrante relativo alle nuove procedure per l'individuazione dei benefici regionali in favore delle vittime della criminalità organizzata;

- **Di disporre** che il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento n. 1 del 11.01.2002 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.
- **Di demandare** al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 34 lett. i) dello Statuto della Regione Calabria;
- **Di disporre** la pubblicazione del regolamento sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: Loiero

Il Segretario generale: Durante

IL SEGRETARIO